

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) STELLA

Seduta del 30/03/2020

FATTO

Con il ricorso la parte ricorrente ha esposto quanto segue:

- ha stipulato con l'intermediario, nel mese di maggio 2014, il contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio n. ***662, successivamente estinto alla scadenza della rata n. 48 di 120;
- ha presentato reclamo all'intermediario per richiedere la corresponsione degli oneri non maturati a seguito di estinzione anticipata;
- ha ricevuto riscontro al reclamo in data 17.12.2019, con cui l'intermediario ha comunicato la correttezza del proprio operato, ossia del rimborso di € 51,29 a titolo di commissioni di gestione non maturate e ha rigettato le altre richieste, mostrandosi, tuttavia, disponibile al rimborso della somma di € 520,57 che però non è stata accettata;
- la sentenza della Corte di Giustizia dell'11.09.2019, la pronuncia del Collegio di Coordinamento del 17.12.2019 e la nota della Banca d'Italia del 04.12.2019 hanno riconosciuto il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito che comprenda tanto gli oneri *up front* quanto quelli *recurring*;
- gli oneri relativi alle commissioni di attivazione, alle commissioni di gestione, alle commissioni di intermediazione e alle spese di istruttoria devono essere rimborsati secondo un criterio *pro quota*;



- devono inoltre essere pagati gli interessi legali dal giorno dell'estinzione a quello del rimborso e le spese legali per € 250,00.

Ciò esposto la ricorrente ha chiesto il rimborso della quota non maturata dei seguenti oneri: spese di istruttoria per € 270,00; commissioni di attivazione per € 630,00; commissioni di gestione per € 72,00; commissioni di intermediazione per € 810,00; per un totale di € 1730,71, oltre interessi legali e spese di assistenza per € 250,00.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario ha affermato che:

- il contratto è stato stipulato in data 21.05.2014;
- il contratto è stato estinto con decorrenza 31.05.2018 alla rata n. 48; in tale occasione la banca ha rimborsato alla cliente la somma di € 51,29 a titolo di ratei non maturati;
- in parziale accoglimento del reclamo, ha offerto alla cliente la somma (non riscossa) di € 520,57;
- la richiesta di rimborso delle commissioni di attivazione ha ad oggetto attività tipicamente up front, quindi non rimborsabili;
- la richiesta di rimborso avente ad oggetto le commissioni di gestione deve essere rigettata nel merito in quanto la liquidazione operata in sede di conteggio estintivo è conforme ai principi contabili internazionali; varie fonti non escludono, infatti, che sia applicato tale criterio per il calcolo del rimborso. Resta ferma la disponibilità al rimborso dell'ulteriore somma di € 520,57;
- con riferimento alle commissioni di intermediazione, si tratta di oneri a copertura di un'attività limitata alla fase antecedente l'erogazione del credito e per la quale il soggetto legittimato passivo della domanda è l'intermediario del credito intervenuto e non la banca;
- con riferimento alle spese di istruttoria, si tratta di attività preliminare alla concessione del prestito, in quanto tale non rimborsabile;
- deve essere rigettata anche la richiesta di rimborso delle spese legali in conformità al consolidato orientamento dei Collegi.

Con le conclusioni l'intermediario ha chiesto al Collegio: 1) in via principale, di rigettare l'avversa richiesta di restituzione delle ulteriori somme a titolo di commissioni di attivazione e di gestione, tenuto conto di quanto già rimborsato per un importo pari a € 51,38; di rigettare la richiesta di restituzione delle commissioni di intermediazione, delle spese di istruttoria e di pagamento delle spese legali; 2) in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui la banca fosse tenuta a rimborsare ulteriori somme, di circoscrivere l'importo a quello già offerto in sede di reclamo, pari ad € 520,57 rifiutato dal ricorrente; 3) in via di ulteriore subordinate, nella denegata ipotesi in cui la banca fosse tenuta a rimborsare somme ulteriori e diverse da quelle già offerte, di decurtare dall'importo individuato quanto già rimborsato al cliente a titolo di commissioni per un importo complessivo pari a € 51,29.

DIRITTO

Il Collegio osserva innanzitutto che è intervenuta in materia di cessione del quinto, come è noto, la sentenza della Corte di Giustizia 11/09/2019, causa C-383/18, che è stata chiamata a rispondere al seguente quesito del giudice del rinvio: *“se l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 [“Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”] debba essere interpretato nel senso che il diritto ad una riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include anche i costi che non dipendono dalla durata del contratto”*.



Pare opportuno richiamare i fondamentali passaggi motivazionali della pronuncia della Corte e l'interpretazione dell'art.125 *sexies* TUB che, a seguito della suddetta sentenza, è stata offerta dal Collegio di Coordinamento di questo Arbitro con la recente decisione 11/12/2019 n. 26525.

La Corte di Giustizia ha premesso che:

- sul piano normativo il citato articolo 16 *“letto alla luce del considerando 39 [della direttiva] prevede il diritto per il consumatore di procedere al rimborso anticipato del credito e di beneficiare di una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto. Per quanto riguarda la nozione di «costo totale del credito», l'articolo 3, lettera g), di detta direttiva la definisce come riguardante tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il soggetto concedente il credito è a conoscenza, escluse le spese notarili. Tale definizione non contiene dunque alcuna limitazione relativa alla durata del contratto di credito in questione”*;

- *“...la direttiva 2008/48...mira a garantire un'elevata protezione del consumatore... Al fine di garantire tale protezione, l'articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2008/48 impone agli Stati membri di provvedere affinché le disposizioni da essi adottate ... non possano essere eluse attraverso particolari formulazioni dei contratti”*.

La CGUE ha osservato, fra l'altro, che:

- *“l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto”*;

- *occorre infatti evitare “il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito”, riducendo “al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto”*;

- *è “molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto”*;

- *“includere nella riduzione del costo totale del credito i costi che non dipendono dalla durata del contratto non è idoneo a penalizzare in maniera sproporzionata il soggetto concedente il credito” poiché “l'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva ... prevede, a beneficio del mutuante, il diritto ad un indennizzo per gli eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito” e che “nel caso di un rimborso anticipato...il mutuante recupera in anticipo la somma data a prestito, sicché quest'ultima diventa disponibile per la conclusione...di un nuovo contratto di credito”*.

La Corte è pervenuta pertanto alle seguenti conclusioni: *“occorre rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”*.

A seguito della suddetta sentenza, la Banca d'Italia, con le *“linee orientative”* oggetto di comunicazione del 4/12/2019 - al fine di *“favorire un pronto allineamento al quadro delineatosi e preservare la qualità delle relazioni con la clientela”* - ha fornito il seguente *“punto di riferimento per gli intermediari che offrono contratti di credito ai consumatori”*: *“Nel caso in cui il cliente eserciti il diritto al rimborso anticipato di finanziamenti...gli intermediari sono chiamati a determinare la riduzione del costo totale del credito includendo tutti i costi a carico del consumatore, escluse le imposte. Quanto ai costi...definiti...‘upfront’ il criterio di rimborso dovrà essere “proporzionale rispetto alla durata (ad esempio, lineare oppure costo ammortizzato)”*.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Nella menzionata decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento, con riferimento alla sentenza della CGUE, ha enunciato i seguenti principi di diritto:

- *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.*

- *“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.*

Quanto alle modalità di riduzione dei costi istantanei il Collegio di Coordinamento, dopo avere premesso (cfr. motivazione) che *“occorre depurare il documento contrattuale dalla inserzione della clausola che, sia pure in modo implicito, abbia escluso la ripetibilità dei costi riferiti ad attività preliminari, in quanto contraria a norma imperativa...e perciò affetta da nullità (di protezione) rilevabile di ufficio ai sensi degli artt. 127 TUB e 1418 c.c.”*, ha ritenuto in particolare che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”.*

Circa le conseguenze dell’interpretazione della Corte di Giustizia sui ricorsi ABF, già decisi o ancora pendenti, nella pronuncia n. 26525/19 si è precisato che:

- *“La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”.*

- *“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”.*

- *“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.*

Tutto ciò premesso, nel caso di specie non risulta la presentazione all’ABF di precedenti ricorsi riferiti al medesimo contratto di finanziamento in esame, con i quali sia stata domandata la retrocessione dei relativi costi.

Sulla base della documentazione agli atti, il finanziamento risulta essere stato estinto con effetto dal 01.06.2018, al pagamento della rata n. 48 di 120.

In sede di estinzione anticipata l’intermediario ha corrisposto al cliente la somma di € 51,29 a titolo di rimborso commissioni (gestione/bancarie).

Il contratto è stato stipulato in data 21.05.2014 e prevede i seguenti costi secondari del credito oggetto di contestazione:

“A) € 450,00 spese di istruttoria dovute per le prestazioni e gli oneri preliminari connessi alla concessione del prestito, quali esemplificativamente, l’istruttoria della pratica e l’esame della documentazione presentata”;

B) € 1.050,00 commissioni di attivazione dovute e convenute per le prestazioni, gli oneri ed i rischi relativi all’attivazione del prestito presso l’amministrazione dal quale il cedente dipende, ivi compresi i casi di passaggio dello stesso cedente ad altre Amministrazioni ai sensi del punto 9 delle condizioni generali di contratto e per i rischi relativi alle ipotesi di rifiuto dell’Amministrazione medesima ad effettuare le trattenute e di ritardo nell’inizio delle trattenute stesse rispetto a quanto indicato al punto 5 delle condizioni generali di contratto;



C) € 120,00 commissioni di gestione dovute per tutte le prestazioni e gli oneri connessi, durante l'intero periodo di ammortamento del prestito, allo svolgimento di tutte le attività necessarie alla gestione amministrativa, gestionale e contabile del prestito e all'incasso delle rate di ammortamento...

F) € 1.350,00 costi di intermediazione dovuti all'intermediario del credito a cui il cedente si è discrezionalmente e liberamente rivolto per ottenere il prestito e con cui ha pattuito il relativo compenso".

Nelle condizioni contrattuali, per il caso di estinzione anticipata, è previsto il rimborso della voce commissionale *sub* lettera C ("commissioni di gestione pratica") per la quota non maturata.

Le richieste formulate dal cliente attengono al rimborso *pro quota* delle commissioni di cui alle lettere A – B – C - F.

Sul contratto risultano timbro e sottoscrizione di un ulteriore soggetto appartenente alla rete distributiva in qualità di intermediario del credito.

Secondo il consolidato orientamento gli oneri contestati dal cliente sono così qualificabili:

- spese di istruttoria *ex* lett. A: *up front*;
- commissioni di attivazione *ex* lett. B: *recurring* (in virtù della presenza dell'inciso "passaggio ad altre Amministrazioni").
- commissioni di gestione pratica *ex* lett. C: *recurring* (non è presente un piano di ammortamento);
- costi di intermediazione *ex* lett. F: *up front*, in quanto riferiti ad attività prodromiche alla conclusione del contratto.

Dalle controdeduzioni risulta l'offerta da parte dell'intermediario della somma (non accettata dal cliente) di € 520,57 in occasione della risposta al reclamo.

Applicando ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF e ai costi *up front* il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (decisione n. 26525/19), e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene il seguente risultato:

Importo del prestito	€ 22.066,53	Tasso di interesse annuale	6,45%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	250,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60,00%
Data di inizio del prestito	01/06/2014	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	39,16%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese di istruttoria (A)				450,00	Upfront	39,16%	176,22		176,22
Commissioni di attivazione (B)				1.050,00	Recurring	60,00%	630,00		630,00
Commissioni di gestione pratica (C)				120,00	Recurring	60,00%	72,00	51,29	20,71
Costi di intermediazione (F)				1.350,00	Upfront	39,16%	528,66		528,66
Totale									1.355,59

L'importo residuo da rimborsare alla cliente non coincide con quello dalla stessa domandato nel ricorso a tale titolo (€ 1.730,71) per effetto della qualificazione *up front* e non *recurring* della commissione *ex* lett. A e di quella *ex* lett. F.

Il cliente ha domandato il rimborso degli interessi dal giorno dell'estinzione e il pagamento delle spese legali quantificate in € 250,00.

In linea con il proprio consolidato orientamento, questo Collegio ritiene di dover riconoscere gli interessi legali sulle somme oggetto di rimborso dal reclamo al saldo (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5304/13); non, invece, la rifusione delle spese di



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

assistenza tecnica, posto che l'ABF è organo di ADR che può essere adito senza l'assistenza di un legale o consulente e che, nel caso di specie, attesa la frequenza con cui la questione viene sottoposta al Collegio, difetta altresì il requisito della complessità della materia (v., ad es., Coll. Milano n. 3613/15 e n. 3481/2015).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.355,59, oltre interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

FLAVIO LAPERTOSA